



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro” convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125;

VISTO l'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 103 del 2021, recante “Credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari”, ed in particolare il comma 1 ai sensi del quale “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime”;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 103 del 2021, nel quale si prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un'unica quota annuale e che l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi;

VISTO il comma 3 dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 103 del 2021, con il quale viene disposto che il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e che lo stesso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO il comma 4 dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 103 del 2021, con il quale viene disposto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 103 del 2021, nel quale si stabilisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*””;

VISTO il comma 6 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 103 del 2021, che, ai fini della copertura finanziaria del credito d'imposta, prevede che “agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, l'articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare l'articolo 47;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari.





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2
(Agevolazione concedibile)

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è riconosciuto, per ciascun beneficiario, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di concessione, nel limite delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.
2. Il credito di imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

Articolo 3
(Modalità e termini per la presentazione delle domande
per il riconoscimento del credito d'imposta)

1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, le imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna presentano apposita domanda alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito “Direzione generale”), esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it, entro il 15 luglio 2022.
2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere redatta secondo il modello Allegato 1 al presente decreto.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) Certificato di iscrizione alla CCIAA ovvero dichiarazione sostitutiva resa nei modi di legge;
 - b) copia conforme all'originale della concessione di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari;
 - c) ricevuta dell'avvenuto versamento per l'anno 2022 del canone dovuto in relazione alla concessione di cui alla lettera b).





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 4
(Modalità di riconoscimento del credito di imposta)

1. La Direzione generale procede all'esame delle domande pervenute, disponendo, se del caso, appositi supplementi di istruttoria al fine di acquisire documentazione mancante o incompleta ovvero richiedendo informazioni agli enti interessati.
2. All'esito dell'istruttoria compiuta, la Direzione generale adotta i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate, indicando per ciascun richiedente, l'importo riconosciuto in termini di credito di imposta per l'anno 2022.
3. Nel caso in cui il totale dei crediti di imposta riconoscibili alla totalità dei richiedenti sia complessivamente superiore alle risorse stanziare, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2022, l'entità della quota di credito di imposta riconosciuta al singolo richiedente è rideterminata in modo proporzionale al totale delle risorse disponibili.
4. Il provvedimento di cui al comma 2, con l'indicazione del credito d'imposta riconosciuto alle singole imprese concessionarie beneficiarie, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Amministrazione trasparente.
5. Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del predetto regolamento.

Articolo 5
(Criteri per la fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, in un'unica quota annuale, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dalla Direzione generale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni e operazioni contabili necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto.

Articolo 6

(Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. La Direzione generale effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese concessionarie ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione generale l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto, nonché ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, ne dà comunicazione alla Direzione generale.

3. Quando sia stata accertata, anche sulla base delle comunicazioni della Agenzia delle entrate, l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'articolo 4 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, la Direzione generale, fatto salvo ogni effetto di legge, procede alla revoca totale o parziale o alla rideterminazione del credito d'imposta riconosciuto. In tali casi, la Direzione generale procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7

(Trasmissione dati)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alla pubblicazione del provvedimento di accoglimento e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese concessionarie che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI

